

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 4.5.2017 N. 31



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

ai sensi dell'art. 18ter, c.1, L.R. 6/2010 e ss.mm.ii.

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Calendario annuale delle Fiere e delle Sagre
- Art. 4 - Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre
- Art. 5 - Modalità di svolgimento e durata delle sagre
- Art. 6 - Autorizzazioni
- Art. 7 - Assistenza sanitaria
- Art. 8 - Coinvolgimento operatori in sede fissa
- Art. 9 - Oneri a carico degli organizzatori
- Art.10- Sanzioni
- Art.11 - Norme finali e transitorie

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento in attuazione dell'art. 18-ter della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii. nonché delle linee guida di cui alla D.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519 disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e delle fiere, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale.

Disciplina altresì tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità che si svolgono su suolo pubblico o privato di cui il Comune abbia disponibilità e al cui interno sia previsto lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale

Le manifestazioni di cui sopra devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della L.R. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine di garantire opportuna trasparenza con riferimento all'organizzazione delle sagre che si svolgono sul territorio comunale, consentendo un'armonizzazione delle procedure relative alla presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico trattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle manifestazioni

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:
 - a. sagra (art. 16 comma 2 lettera g) L.R. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata in disponibilità pubblica, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, ac-

- cessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) della L.R. 6/2010;
- b. fiera (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010): la manifestazione, organizzata dal Comune o da soggetti privati, caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) della L.R. 6/2010;
 - c. calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) L.R. 6/2010): elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Art. 3 - Calendario annuale delle Fiere e delle Sagre

- 1. Ai sensi dell'art. 18 bis c. 2 della L.r. 6/2010 il Comune redige ed approva con deliberazione della Giunta comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle Fiere e delle Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare procedendo poi alla relativa pubblicazione, entro il 15 dicembre, all'interno del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre;
- 2. A tal fine gli organizzatori devono presentare, entro il 31 ottobre, adeguata istanza per l'inserimento dei propri eventi all'interno del suddetto calendario. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:
 - a. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi dati;
 - b. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti;
 - c. elenco indicativo dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici e dell'attività svolta;
 - d. denominazione, ubicazione e possibili orari di svolgimento della manifestazione;
 - e. indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per

- i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f. indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g. programma della manifestazione e descrizione complessiva della stessa;
 - h. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. In caso di carenza, all'interno delle istanze di cui al comma 2, dei dati essenziali il Comune può chiedere la presentazione di integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine non superiore a giorni 10 dalla richiesta e tali comunque da permettere all'Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge.
 4. Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite all'art. 6 del presente regolamento.
 5. All'interno del calendario di cui al comma 1 verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal Comune ovvero quelli dallo stesso segnalati quali eventi ricorrenti per i quali non sarà necessaria la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 2. Gli eventi con somministrazione su area privata aperta al pubblico non devono essere inseriti nel calendario regionale, non sono vietati, ma devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni sulla disciplina della somministrazione temporanea ai sensi dell'art. 72, comma 1 della L.R. 6/2010.
 6. In caso di sovrapposizione di due o più Sagre negli stessi giorni e nello stesso luogo le istanze verranno accolte in funzione dei seguenti criteri di precedenza:
 - a. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa

- patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.);
- c. anni di svolgimento della Sagra;
 - d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 4 - Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

1. L'elenco delle Fiere e delle Sagre inserito dal Comune di Brescia nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato con deliberazione di Giunta Comunale, previa comunicazione alla commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.
2. Gli organizzatori che intendano apportare modifiche ad eventi già inseriti nel Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre devono presentare istanza al Comune di Brescia almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.

Art. 5 - Modalità di svolgimento e durata delle Sagre

1. Prima dell'inizio della Sagra gli organizzatori devono presentare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 6, adeguata istanza al Comune che provvederà all'istruttoria di merito e al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari.
2. Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:
 - 2.1 servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
 - 2.2 aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - 2.3 parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti.

3. All'interno di ogni Sagra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in via temporanea, accessoria e non esclusiva rispetto alle altre attività oggetto della manifestazione.
4. Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti prescrizioni
 - 4.1 l'uso di amplificatori, altoparlanti e microfoni dovrà cessare entro le ore 24 (ventiquattro), salvo diverse limitazioni orarie indicate nelle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo;
 - 4.2 gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;
 - 4.3 l'Amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art. 6 - Autorizzazioni

1. Gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza al Comune relativamente alle attività di pubblico trattamento e di somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità e le tempistiche previste nel presente articolo.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere presentata tramite il portale www.Impresainungiorno.gov.it, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, adeguata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) con relativa notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune provvederà all'inoltro della documentazione all'ATS competente per territorio per gli eventuali controlli igienico-sanitari di propria pertinenza. E' fatto obbligo di tenere a disposizione per eventuali verifiche, adeguata documentazione relativa a:
 - a. certificazione di idoneità statica delle strutture allestite (anche temporanee);
 - b. dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
 - c. idoneità dei mezzi antincendio.

3. Per l'esercizio di tutte le attività esercitate nello svolgimento della manifestazione diverse da quella di somministrazione di alimenti e bevande (pubblico spettacolo, occupazione di suolo pubblico, attività di spettacolo viaggiante, ecc.), nonché con riferimento a tutti le ulteriori autorizzazioni di competenza comunale (patrocini, utilizzo a vario titolo di spazi di proprietà comunale, ecc.) dovranno essere richieste ed ottenute dagli uffici competenti le necessarie autorizzazioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art. 7 - Assistenza sanitaria

1. Ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 7.10.2014, relativa al Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda.

Art. 8 - Coinvolgimento operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi delle zone limitrofe, di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale e nel rispetto dei limiti e divieti previsti dai vigenti regolamenti comunali in materia di commercio su area pubblica e di Polizia Urbana, nonché di eventuali ordinanze sindacali vigenti in materia di commercio, previa concessione dell'ufficio competente.

Art. 9 - Oneri a carico degli organizzatori

1. Gli oneri relativi alla progettazione, organizzazione, gestione e messa in sicurezza delle manifestazioni, nonché quelli di manutenzione e pulizia degli spazi e quelli di ripristino degli stessi in caso di danno arrecato al suolo pubblico sono interamente a carico de-

gli organizzatori, con l'esonero per l'Amministrazione comunale di qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi.

2. La fornitura di contenitori per lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di pulizia straordinaria finale saranno effettuate dal Comune di Brescia con spese imputate agli organizzatori secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia approvate dalla Giunta Comunale.
3. Eventuali rimborsi e/o forniture a titolo gratuito inerenti forniture idriche e/o di energia elettrica assegnate dal Comune di Brescia a particolari manifestazioni saranno stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art.10 - Sanzioni

1. La Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento comunale, erogando le sanzioni previste dall'Art. 18/Ter c. 2 della L.R. 6/2010 e successive modifiche.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
4. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art.11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla L.R. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.